



IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E L'OBBLIGO DI SOCCORSO AGLI ANIMALI

Con il Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012 n.217 Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12.12.2012, il Decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rafforza il cambiamento del Codice della Strada che ha già fissato dall'estate 2010 l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, l'equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.

Per quanto concerne la definizione di "animale" si deve intendere per esso qualunque animale appartenente a specie selvatica o domestica: cinghiale, colombo, cane, gatto...etc.

La competenza e l'obbligo per il soccorso di animali randagi erano già fissate dalla legge 281/91 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che riconosce il Sindaco quale responsabile civile e penale dei randagi e lo definisce "proprietario" degli stessi e identifica i Servizi veterinari Asl quali responsabili sanitari che hanno anche l'obbligo di curare un animale ferito.

Prima della modifica del codice della strada era possibile essere sanzionati se si passava con il rosso o se si violavano altri articoli dello stesso per una emergenza veterinaria, sia per il trasporto di un animale di proprietà che randagio.

Oggi, con le modifiche al nuovo codice della strada, l'emergenza veterinaria e il soccorso di animali appartenenti a tutte le specie, è stato equiparato a quanto previsto per il soccorso umano.

Un incredibile passo in avanti per il rispetto degli animali e dei loro diritti.

La medesima norma introduce altresì l'obbligo di soccorso a tutte le specie animali ferite, ciò a significare che chiunque, non solo se è il diretto responsabile di un incidente nel quale è stato coinvolto o ferito un animale, ma anche se assiste ad uno di questi casi, è obbligato ad intervenire e a segnalare le eventuali omissioni di soccorso di cui si è stati testimoni.

Ci si deve quindi rivolgere al Servizio Veterinario della Asl competente di zona e contestualmente chiamare le forze dell'ordine che, TUTTE (polizia municipale, polizia stradale, Corpo Forestale dello stato, Carabinieri, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza etc) sono coinvolte obbligatoriamente nel soccorso, soprattutto se

non è a disposizione un numero verde noto per il pronto soccorso del canile Municipale, di cui però le forze hanno la reperibilità obbligatoria h 24, anche festiva.

Le specie selvatiche sono Patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela e il soccorso sono demandate alle Regioni e alle Province, le quali attraverso i centri di soccorso propri o gestiti da Associazioni garantiscono l'intervento e il recupero degli animali feriti. E' quindi opportuno contattare direttamente la Polizia provinciale o il Corpo Forestale dello stato.

Se invece si rinviene in mare o sulla battigia un animale in difficoltà è opportuno chiamare la Capitaneria di Porto e il Corpo Forestale dello Stato che provvederanno a coinvolgere tutte le unità operative specializzate e dislocate in zona, in particolar modo per l'intervento su cetacei e tartarughe.

Nel caso si assista ad una omissione di soccorso è quindi opportuno raccogliere quante più informazioni possibili (data, orario, targa della macchina o del mezzo/i coinvolti, dinamica etc, eventuali foto o immagini filmate) e comunicarle tempestivamente alle forze dell'Ordine.

La norma rafforza il ruolo delle Guardie zoofile le quali, nell'esplicazione di una operazione di soccorso, vedono equiparato il loro ruolo e le loro funzioni a quelle dei Carabinieri e della Polizia. Si sancisce la possibilità di uso di sirena anche da parte di mezzi di soccorso veterinari/ambulanze sulle quali il Ministero della salute dovrà a breve emanare un provvedimento, per la definizione delle caratteristiche dei mezzi che saranno riconosciuti come mezzi specifici di soccorso per poter quindi usufruire del diritto all'utilizzo della sirena.

E' da rammentare inoltre che:

- il veterinario libero professionista, in quanto incaricato di pubblico servizio e per quanto previsto dal Codice deontologico della Professione Veterinaria che consta di un insieme di precetti che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha approvato per regolare il corretto esercizio della professione veterinaria, all'Art 1 evidenzia: "... il rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti" e inoltre all'Art. 9 sottolinea che l'attività del Medico Veterinario debba esplicarsi "... secondo scienza, coscienza e professionalità" e che all'art 16 "Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza."

-il medico veterinario nell'esercizio della sua professione in qualità di dipendente del servizio veterinario pubblico è definito "veterinario ufficiale", poiché ai sensi dell'art. 221 del Codice Penale è a tutti gli effetti un Pubblico ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria.

Questa modifica normativa rende ancor più necessaria l'istituzione di un numero unico di riferimento per il soccorso agli animali facilitando così l'intervento, il consolidamento e l'implementazione dei servizi di pronto soccorso veterinario delle Asl, una attenta ridefinizione e riorganizzazione dei Centri di soccorso per gli animali selvatici e un coordinamento tra tutti gli organismi coinvolti al fine di consentire la corretta applicazione della norma e di porre a regime la sua naturale attuazione.

A cura di Ilaria Ferri-Direttore scientifico Ente Nazionale Protezione Animali